

N. R.G. 46-1/2025 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO**

Procedure Concorsuali

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Francesca Garofalo	- Presidente
Dott. Francesca Rinaldi	- Giudice
Dott.ssa Chiara Di Credico	- Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con ricorso N. **46-1/2025** rg. PU da:

ALFONSO LE PERA, (C.F. LPRLNS77T23C352M), [REDACTED] a
C [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dagli Avv.
Jole Le Pera (C.F. LPRJLO74E61C352F) e Vincenzo Iiritano
(RTNVCN74C03C352I), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
Jole Le Pera;

ricorrente

nei confronti di

ZANGARI PIETRO (CF. ZNGPTR78H12C352I), nato a [REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e
difeso dall'Avv. Domenico Calderoni (cf CLDDNC64E16I872B), con studio in
Soverato alla via Monfalcone 13;

resistente

REGOLO GREGORIO (CF RGLGGR82D02C352E) n [REDACTED]
[REDACTED] e difeso dall'Avv.
Francesco Furriolo (C.F. FRRFNC67R15C352Y), ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del predetto difensore sito in n Catanzaro al Vico II° Torrazzo n. 2

resistente



nonché nei confronti di

[REDACTED]

predetto difensore, sito in Catanzaro, alla Via A. Turco, 27/A

resistente

Con unico ricorso depositato in data 6.5.2025, Alfonso Le Pera ha presentato domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata *ex artt.* 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII) nei confronti delle persone fisiche, Zangari Pietro e Regolo Gregorio, nonché nei confronti della [REDACTED] s.r.l.s. a socio unico, lamentando il mancato pagamento della complessiva somma di €. 278.911,13, oltre interessi, dovuti in forza di sentenza di condanna n. 474/2025 del Tribunale di Catanzaro, emessa nei confronti di Zangari Pietro e Regolo Gregorio;

tutti i resistenti si sono regolarmente costituiti, a mezzo difensore, nel procedimento unitario, variamente contestando la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata a proprio carico.

All'udienza dell'8.7.2025 ciascuno dei resistenti ha ribadito l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata a proprio carico;

il difensore del ricorrente ha inteso, in particolare, ribadire la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata anche a carico della società [REDACTED]

Preliminarmente va dato atto che sussiste *ex art.* 27 CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo i debitori Zangari Pietro e Regolo Gregorio la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b), nonché la società resistente [REDACTED] s.r.l.s. la propria sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

Tanto premesso, benché la domanda di apertura della liquidazione controllata sia stata incardinata con unico ricorso, poiché il ricorso è proposta nei confronti di tre distinti soggetti (due persone fisiche e una persona giuridica) si esamineranno separatamente le posizioni di ciascuno dei resistenti.

Sulla posizione di Regolo Gregorio.

Con riferimento alla domanda di apertura della liquidazione controllata a carico di Regolo Gregorio, deve darsi atto che sussiste la legittimazione attiva del ricorrente,



essendo il proprio credito portato dalla citata sentenza n. 474/2025 del Tribunale civile di Catanzaro, con la quale il debitore è stato condannato, in solido con Zangari Pietro, al pagamento della somma di €. 201.381,00, oltre interessi compensativi sul capitale devalutato alla data dell'evento (26.06.2005) e rivalutato annualmente sino all'emissione della sentenza e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza (20.03.2025) al soddisfo; nonché al pagamento, sempre in solido tra loro, delle spese di lite liquidate in €. 1.263,31 per esporsi ed €. 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

deve darsi atto altresì che, entro la data dell'udienza, il debitore non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, né ha chiesto un termine per presentarlo, ai sensi dell'art. 271 co. 1 CCII.

Con la propria memoria di costituzione il debitore ha dichiarato di non disporre *“di risorse economiche sufficienti alla proficua esecuzione della liquidazione controllata istata dal ricorrente”*; per tale ragione ha chiesto il rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione controllata.

Tale circostanza dà evidenza dello stato di insolvenza del debitore, ma non è ostativa all'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Invero, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII *“Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione [...]”*.

Nel caso di specie il debitore non ha depositato alcuna attestazione dell'OCC unitamente ai documenti di cui all'art. 283, co. 3, CCII, né, entro la prima udienza, ha allegato (né, a monte, dedotto) di aver richiesto all'OCC l'attestazione.

Pertanto l'eccezione, per come formulata dal debitore, di non disporre delle risorse economiche necessarie per pagare il proprio debito, non è idonea a paralizzare la domanda proposta di apertura della liquidazione controllata.

Ancora, con riferimento alla domanda di apertura della liquidazione controllata, deve rilevarsi che:

- il debitore deve trovarsi in stato di insolvenza;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria deve essere superiore a 50.000 €.



Quanto al requisito dell'insolvenza va premesso che l'art. 2, comma 1, del Codice non ha innovato la definizione di stato di insolvenza contenuta nell'art. 5 l.f., intesa come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Al fine di escludere il ricorrere di tale presupposto, una volta accertata l'esistenza -e la persistenza- del credito, il debitore dovrebbe provare che il mancato pagamento non è frutto di scelte involontarie (in tal caso, infatti, la causa del mancato pagamento sarebbe l'incapacità di adempiere) bensì di una scelta volontaria, dimostrando al contempo di essere in grado di adempiere.

Nel caso di specie si è già detto che il requisito dell'insolvenza emerge dalle stesse dichiarazioni del debitore, sopra riportate, che danno contezza del fatto che il debitore non è in grado di far fronte al debito nei confronti dell'odierno ricorrente.

Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'articolo 268 comma 2 CCII, a mente del quale *“non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore ad € 50.000”*. Nel caso di specie il solo credito del ricorrente è già di gran lunga superiore a tale soglia.

In conclusione, alla luce di quanto sin qui affermato, deve essere accolta la domanda di apertura della liquidazione controllata, proposta nei confronti di **Regolo Gregorio** essendo stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 268 CCII, né il debitore, come detto sopra, ha dimostrato, mediante attestazione dell'OCC, che sia impossibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Sulla posizione di Zangari Pietro.

Passando all'esame della domanda di apertura della liquidazione controllata a carico di **Zangari Pietro**, deve darsi atto, in primo luogo, che sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, essendo il proprio credito portato dalla citata sentenza n. 474/2025 del Tribunale civile di Catanzaro, con la quale il debitore è stato condannato, in solido con Regolo Gregorio, al pagamento della somma di €. 201.381,00, oltre interessi compensativi sul capitale devalutato alla data dell'evento (26.06.2005) e rivalutato annualmente sino all'emissione della sentenza e oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza (20.03.2025) al soddisfo; nonché al pagamento, sempre in solido tra loro, delle spese di lite liquidate in €. 1.263,31 per esporsi ed €. 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

deve darsi atto altresì che, entro la data dell'udienza, il debitore non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, né ha chiesto un termine per presentarlo, ai sensi dell'art. 271 co. 1 CCII;



Con la propria memoria di costituzione il debitore ha dichiarato che la sua unica attività lavorativa si sostanzia in contratti a termine di modesta entità, in ambito sportivo dilettantistico; che è tenuto al pagamento di € 500,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la propria figlia minorenni e che le ridotte capacità economiche lo espongono altresì ad azioni della Agenzia delle Entrate Riscossione, alle quali non è riuscito negli anni a far fronte.

Tale circostanza dà evidenza dello stato di insolvenza del debitore, ma non è ostativa all'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Invero, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII *“Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione [...]”*.

Nel caso di specie il debitore non ha depositato alcuna attestazione dell'OCC unitamente ai documenti di cui all'art. 283, co. 3, CCII, né, entro la prima udienza, ha allegato (né, evidentemente, dedotto) di aver richiesto all'OCC l'attestazione.

Pertanto l'eccezione, per come formulata dal debitore, di non disporre di risorse economiche sufficienti per pagare il proprio debito, non è idonea a paralizzare la domanda proposta di apertura della liquidazione controllata.

Ancora, con riferimento alla domanda di apertura della liquidazione controllata, deve rilevarsi che:

- il debitore deve trovarsi in stato di insolvenza;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria deve essere superiore a 50.000 €.

Quanto al requisito dell'insolvenza va premesso che l'art. 2, comma 1, del Codice non ha innovato la definizione di stato di insolvenza contenuta nell'art. 5 l.f., intesa come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Al fine di escludere il ricorrere di tale presupposto, una volta accertata l'esistenza -e la persistenza- del credito, il debitore dovrebbe provare che il mancato pagamento non è frutto di scelte involontarie (in tal caso, infatti, la causa del mancato pagamento sarebbe l'incapacità di adempiere) bensì di una scelta volontaria, dimostrando al contempo di essere in grado di adempiere.



Nel caso di specie si è già detto che il requisito dell'insolvenza emerge dalle stesse allegazioni del debitore, di cui sopra si è dato atto, che danno contezza del fatto che il debitore non è in grado di far fronte al debito maturato nei confronti dell'odierno ricorrente.

Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'articolo 268 comma 2 CCII, a mente del quale *“non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore ad € 50.000”*. Nel caso di specie il solo credito del ricorrente è già di gran lunga superiore a tale soglia.

In conclusione, alla luce di quanto sin qui affermato, deve essere accolta la domanda di apertura della liquidazione controllata, proposta nei confronti di **Zangari Pietro** essendo stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 268 CCII, né il debitore, come detto sopra, ha dimostrati, mediante attestazione dell'OCC, che sia impossibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Sulla posizione della società [REDACTED]

Il ricorrente ha domandato altresì l'apertura della liquidazione controllata a [REDACTED]

continuando ad esercitare la predetta attività commerciale di ristorazione e vendita al dettaglio mediante soggetto fittiziamente interposto – ossia mediante la costituzione [REDACTED] ha inoltre allegato che tale società ha la propria sede operativa, nella sede legale dell'impresa individuale [REDACTED]

che è stata costituita nel giugno 2017, a breve distanza temporale dall'avvio da parte dell'odierno ricorrente del espropriazione forzata mobiliare volta al recupero delle spese legali liquidate nel giudizio penale; che il socio e amministratore unico della nuova [REDACTED]

Sul punto deve osservarsi, in primo luogo, che l'odierno ricorrente non è creditore nei confronti della società odierna resistente, non avendo alcun titolo nei confronti di tale soggetto giuridico, atteso che la sentenza civile di condanna è stata pronunciata nei soli confronti di Zangari Pietro e Regolo Gregorio;

le allegazioni di parte ricorrente, sebbene possano essere indicative di una qualche contiguità tra la ditta individuale prima esercitata dal debitore Zangari Pietro e [REDACTED] tuttavia, non sono in alcun modo idonee in questa sede a giustificare l'apertura della procedura di liquidazione controllata a carico di un soggetto giuridicamente distinto dal debitore Zangari Pietro. Pertanto, sulla base delle allegazioni di parte ricorrente non è possibile giungere ad affermare che la s [REDACTED] trattandosi di



soggetto giuridico diverso, sia anch'essa debitrice di Le Pera Alfonso. Né tanto meno è possibile disporre [REDACTED] del sovraindebitato Zangari Pietro ai sensi dell'art. 268 E SS." Nessuna norma del codice della crisi prevede tale possibilità, né tanto meno il generico riferimento agli artt. 268 e ss. CCII risulta significativo. Sarà il nominando liquidatore, se del caso, a vagliare la sussistenza dei presupposti per esperire le idonee azioni giudiziali nei confronti tale soggetto giuridico. Deve, infine, rilevarsi che sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria svolta d'ufficio la società [REDACTED] non è un'impresa minore. A tal fine è sufficiente rilevare che nel bilancio relativo all'esercizio del 2023 sono esposti ricavi per [REDACTED] lunga superiore alla soglia di € 200.000,00 fissata dall'art. 2, comma 1, lett. d) n. 2 CCII. Di conseguenza, anche per tale, ulteriore ragione, non ne può essere disposta l'apertura della liquidazione controllata.

In conclusione, dunque, la domanda di apertura della liquidazione controllata a carico [REDACTED] deve essere certamente rigettata. L'assoluta novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del procedimento unitario tra il ricorrente Le Pera Alfonso e la [REDACTED] s.r.l.s.

Quanto all'apertura della liquidazione controllata a carico [REDACTED] ZANGARI PIETRO, dall'altro lato, a carico di REGOLO GREGORIO, trattandosi di soggetti distinti, in cui l'unico elemento di comunanza è la ragione del credito dell'odierno ricorrente, la Cancelleria provvederà a formare due distinti fascicoli, dovendo essere aperte due distinte procedure di liquidazione controllata del patrimonio, per ognuna delle quali sarà nominato un diverso liquidatore;

P. Q. M.

Il Tribunale di Catanzaro,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

rigetta

La domanda di apertura della liquidazione controllata di [REDACTED]

[REDACTED]
compensa integralmente le spese di lite del procedimento unitario tra il ricorrente Le Pera Alfonso e la resistente [REDACTED]

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di ZANGARI PIETRO (CF. ZNGPTR78H12C352I), r [REDACTED]



dispone che la Cancelleria provveda a formare un autonomo fascicolo della procedura di liquidazione controllata a carico del solo **ZANGARI PIETRO**;

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Di Credico;

nomina

Liquidatore l'Avv. ORAZIO ZIMATORE, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenete l'indicazione di tutti i creditori;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII,

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex* art. 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito *web* del Tribunale di Catanzaro, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente. L'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- aggiorni **entro trenta giorni dalla comunicazione** della sentenza l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificare la presente sentenza;
- esegua la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in presenza di beni immobili o mobili registrati (art. 270 co. 2 lett. g) CCII);
- depositi **entro trenta giorni** dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
- **entro novanta giorni** dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione *ex* art.



- 272, Il comma, CCII, in ordine ai tempi alla modalità della liquidazione, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga **un progetto di stato passivo** ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore **formerà lo stato passivo, depositandolo nel fascicolo informatico, comunicando l'avvenuto deposito a tutti i creditori**, e disponendone l'inserimento nel sito *web* del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCII come novellati dal correttivo *ter*;
 - Dispone che **entro il 30 giugno e il 30 dicembre** di ogni anno (a partire dal 30 dicembre 2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività compiute e da compiere per eseguire la liquidazione, accompagnato dal conto della gestione, con allegata la copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione. Nella relazione il liquidatore dovrà indicare anche (i) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento, (ii) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 co. 2 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex* art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
 - chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex* art. 276 CCII.

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;



ordina

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216 co. 2 CCII;

dichiara altresì

L'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di REGOLO GREGORIO (CF RGLGGR82D02C352E) r [REDACTED]

[REDACTED]
dispone che la Cancelleria provveda a formare un autonomo fascicolo della procedura di liquidazione controllata a carico del solo **REGOLO GREGORIO**;

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Di Credico;

nomina

Liquidatore **l'Avv. CLAUDIA CONSARINO**, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenete l'indicazione di tutti i creditori;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII,

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex* art. 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito *web* del Tribunale di Catanzaro, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente. L'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;



- aggiorni **entro trenta giorni dalla comunicazione** della sentenza l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificare la presente sentenza;
- esegua la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in presenza di beni immobili o mobili registrati (art. 270 co. 2 lett. g) CCII);
- depositi **entro trenta giorni** dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
- **entro novanta giorni** dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione *ex* art. 272, II comma, CCII, in ordine ai tempi alla modalità della liquidazione, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga **un progetto di stato passivo** ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore **formerà lo stato passivo, depositandolo nel fascicolo informatico, comunicando l'avvenuto deposito a tutti i creditori**, e disponendone l'inserimento nel sito *web* del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCII come novellati dal correttivo *ter*;
- Dispone che **entro il 30 giugno e il 30 dicembre** di ogni anno (a partire dal 30 dicembre 2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività compiute e da compiere per eseguire la liquidazione, accompagnato dal conto della gestione, con allegata la copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione. Nella relazione il liquidatore dovrà indicare anche (i) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento, (ii) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 co. 2 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex* art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;



- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex art.* 276 CCII.

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216 co. 2 CCII;

Si comunichi alle parti e ai Liquidatori nominati a cura della Cancelleria.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, settore Procedure concorsuali del Tribunale di Catanzaro, tenutasi in data 14.7.2025 mediante collegamento da remoto.

Il Giudice Relatore
Chiara Di Credico

Il Presidente
Francesca Garofalo

